

Regolamento attuativo Articolo 18 Legge 109/94

INDICE

[Art. 1](#)

[Art. 2](#)

[Art. 3](#)

[Art. 4](#)

[Art. 5](#)

[Art. 6](#)

[Art. 7](#)

[Art. 8](#)

[Art. 9](#)

Art. 1

Il presente regolamento viene emanato in esecuzione dell'art.18 della legge n.109 dell'11/2/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si applica alle attività svolte dal personale del Comune in materia di realizzazione di opere e di lavori pubblici, qualora esso abbia partecipato direttamente alle attività relative alla suddetta realizzazione. In particolare si applica a:

- responsabile unico del procedimento;
- incaricati della redazione del progetto;
- responsabile per la sicurezza;
- coordinatori della sicurezza;
- direzione dei lavori;
- addetti al collaudo e collaboratori;

addetti alle attività di consulenza e di supporto per la realizzazione delle suddette opere; E' possibile che un unico dipendente svolga più funzioni contemporaneamente. Le quote parti corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, costituiscono economie. Queste economie saranno disponibili per eventuali incarichi esterni (cfr. comma successivo), finalizzati a svolgere le funzioni sopraindicate (eccezion fatta per la figura del responsabile del procedimento), oppure, in caso di non utilizzo, saranno reinserite nelle somme del quadro economico. Qualora sia necessario quantificare le prestazioni discrezionali dovute ai professionisti esterni, le percentuali precisate all'art. 4 potranno essere indicative della parcella dovuta.

In caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti o per difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori e di svolgere le funzioni previste, ovvero per lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, o in caso di necessità di predisporre progetti integrali e, in generale nei casi previsti dall'art. 7 c. 5 L. 109/1994 e s.m.e.i. , tutti casi che vanno accertati e certificati dal responsabile del procedimento, i compiti sopradescritti (eccezion fatta per la figura del responsabile del

procedimento) sono affidati ai soggetti di cui all'art. 17 c. 1 lett. d), e), f), g).

Art. 2

La quota dell'1,5 % per i lavori compresi tra 0 e 500 milioni di lire, dello 1,4 % per i lavori compresi tra 500 milioni e 5 miliardi di lire e dello 1,3 % per i lavori superiori ai 5 miliardi di lire dell'importo posto base di gara di un'opera o di un lavoro, elaborati dal personale del Comune ovvero da personale esterno della stessa, con il provvedimento amministrativo di approvazione degli stessi, viene ripartito tra il responsabile unico del procedimento e degli incaricati, collaboratori o addetti di cui al precedente articolo 1, fermo restando che le quote della predetta somma corrispondente a prestazioni che non siano svolte da personale dipendente, costituiscono economie e non saranno ripartite.

La predetta percentuale viene applicata anche agli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria eseguiti tramite ditte esterne e per i quali si siano comunque configurate prestazioni rapportabili a quelle del responsabile unico del procedimento, e/o progettista, e/o direttore dei lavori, e/o assistente, e/o contabilizzatore, e/o coordinatore per la sicurezza fase esecutiva, e/o collaudi o dichiarazioni di regolare esecuzione.

La predetta percentuale, fatta comunque salva la determinazione del compenso previsto per l'attività di coordinamento propria del responsabile unico del procedimento, viene proporzionalmente ridotta qualora il personale abbia partecipato parzialmente alla sua elaborazione.

In presenza di attività parziale concorre alla formazione del fondo da ripartire la quota massima delle predette percentuali definite dall'applicazione della tabella B della legge n.143 del 2/3/1949. Concorrono infine alla formazione del fondo da ripartire le quote predette, definite dall'applicazione della tabella b voci a) e b) della legge n.143/1949 relativa alle attività del responsabile unico del procedimento svolte per l'assolvimento degli incarichi assegnati all'esterno dell'Amministrazione.

Art. 3

Il responsabile unico del procedimento propone all'Amministrazione, nell'ambito del proprio ufficio (e/o se necessario con la collaborazione di componenti di altri uffici) al momento dell'affidamento degli incarichi di cui sopra, i relativi compiti e, ove necessario, l'integrazione con professionalità esterne specialistiche o di supporto preventivamente autorizzate dagli organi competenti del Comune a seguito di motivata relazione e comunque nel rispetto delle norme vigenti.

Al momento della fine dei lavori il responsabile unico del procedimento conferma o aggiorna la composizione dello staff di cui al comma precedente computando l'importo da accreditare allo stesso derivante dall'applicazione delle percentuali sopra indicate, nonché il compenso dovuto ai singoli componenti in base alle attività operative cui abbiamo partecipato ed alle relative percentuali, nonché all'incidenza della qualifica rivestita, indicati negli articoli seguenti.

Il provvedimento amministrativo di approvazione dei progetti dispone altresì l'erogazione dei predetti compensi ai soggetti interessati, prevedendoli nel quadro economico.

Art. 4

Ai fini della elaborazione di un progetto esecutivo e delle successive attività inerenti la sicurezza, la direzione dei lavori ed il collaudo, gli incaricati, al pari del responsabile unico del procedimento dovranno svolgere tutte le attività strettamente connesse all'incarico stesso e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge. Eventuali deroghe, nei limiti consentiti dalla normativa, dovranno essere formalmente autorizzate dagli organi competenti

dell'Amministrazione che al tempo stesso stabiliranno l'incidenza percentuale di tale deroga sul compenso da ripartire.

Le percentuali dovute per le predette attività operative sono le seguenti:

responsabile unico del procedimento30%;

incaricati della redazione del progetto ... 25%;

responsabile per la sicurezza4%;

coordinatori della sicurezza5%;

direzione dei lavori 15%;

addetti al collaudo e collaboratori 6%;

addetti alle attività di consulenza e di supporto per la realizzazione delle suddette opere ...
15%

Art. 5

Al personale che svolge attività di tipo professionale è riconosciuta l'aliquota del compenso globale calcolata in rapporto all'incidenza fissata nel precedente articolo ed in ragione delle fasi di progettazione seguite. Il calcolo sarà fatto in proporzione alla tipologia ed al costo delle opere progettate con l'applicazione dei criteri e delle percentuali definite dalla tariffa degli ingegneri e architetti.

Art. 6

Per il personale chiamato a svolgere attività di supporto e collaborazione la suddivisione fra gli aventi diritto avverrà tenendo conto delle seguenti quote di incidenza sulle quote complessive dell'1,5%, dello 1,4% e dello 1,3% sopra indicate in relazione alla qualifica funzionale dai medesimi posseduta:

a) fino alla posizione C (o equiparati) 4,00%

b) posizione D (o equiparati) 5,00%

c) posizioni pari e superiori alla D (o equiparati) 12,00%

In caso di più unità di personale rientranti nella stessa categoria, l'importo verrà suddiviso in parti eguali, salvo diverse indicazione del responsabile unico del procedimento.

Art. 7

I compensi incentivanti, incrementati degli oneri a carico del Comune quale datore di lavoro, vanno erogati al personale prevedendo due pagamenti annuali nei mesi di giugno e dicembre. All'atto di ogni pagamento saranno computate le sole opere regolarmente approvate dagli organi competenti entro il periodo considerato.

Art. 8

Ai sensi della normativa vigente, il Comune si farà carico degli oneri derivanti dalla stipula di polizze assicurative per la copertura di rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.

Art. 9

La ripartizione del contributo verrà computata dall'entrata in vigore della legge 109/1994

come modificata dalla legge 216/1995.

Il personale interessato è quello che ha effettivamente eseguito le prestazioni inerenti il presente regolamento ai sensi della normativa in vigore. Il responsabile del servizio individuerà l'attività effettivamente svolta da ciascuno dei responsabili delle strutture sopra indicate.